

Donne e avvocatura in Italia. Questioni di genere (e di lungo periodo)

Francesca Tacchi*

DOI: 10.54103/milanoup.138.c154

ABSTRACT ITALIANO: L'articolo, partendo dalla situazione attuale dell'avvocatura in Italia e della presenza al suo interno delle donne, propone – adottando una prospettiva di genere – una riflessione del nesso che si è storicamente avuto fin dall'età liberale tra cittadinanza sociale, cittadinanza politica, accesso all'avvocatura e suo concreto esercizio.

ABSTRACT ENGLISH: The article, starting from the current situation of the legal profession in Italy and the presence of women within it, adopting a gender perspective proposes a reflection on the historical link - since the Liberal age - between social citizenship, political citizenship, access to the legal profession and its exercise.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'età liberale: i diritti negati – 3. Inclusioni ed esclusioni dalla legge del 1919 alla caduta del fascismo – 4. L'Italia repubblicana: l'inclusione (definitiva?) – 5. Dagli anni '70 a oggi

1. Premessa

Il convegno “Parità di genere e professioni legali. Una lunga storia...” ha rappresentato per me l'occasione per tornare a riflettere su alcuni temi affrontati anni fa, prima e soprattutto dopo la pubblicazione del mio libro *Eva togata*¹. Nelle iniziative promosse dai vari Comitati Pari Opportunità (CPO) degli Ordini forensi (nati alla fine degli anni '90: a metà 2006 erano 36) cercai di fornire alcune coordinate storiche di lungo periodo della storia dell'avvocatura al femminile nella storia d'Italia. Ripensandoci oggi con uno sguardo retrospettivo, vi riscontro dei toni piuttosto “rivendicativi”, improntati alla *deprecatio* nei confronti di un sistema politico, giuridico e sociale che aveva escluso a lungo le donne dal godimento di una piena cittadinanza (sociale e politica). Un dato innegabile, ma se riscrivessi oggi il libro sarei meno pessimista, perché la lunga e faticosa “scalata” delle donne ai vertici delle professioni legali ha compiuto

* Professoressa associata di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Firenze (ORCID 0000-0002-4943-4120).

1 F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'unità a oggi*, Torino, Utet, 2009.

dei passi in avanti: le avvocate non sono più del tutto escluse dal «paradiso»². Non avevo e non ho la capacità – e tanto meno la pretesa – di tenermi al passo con l'attualità, che è però sempre di stimolo a interrogare il passato con nuove domande. Il presente – e il confronto con gli addetti ai lavori, come in questo caso – rappresenta il termine *ad quem* del mio ragionamento, ma anche lo spunto di partenza.

Il termine più evocato – allora come oggi – è quello del “soffitto di cristallo”, quasi un filo rosso che accompagna le riflessioni sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro e che, per quanto riguarda le avvocate, si è posto in maniera eclatante quando si è arrivati a una sostanziale parità – in termini meramente quantitativi – tra avvocate e avvocati in Italia. Per quanto il contesto politico e culturale abbia assimilato, come vedremo, il concetto e la prassi delle pari opportunità, permangono oggettive difficoltà per le donne ad accedere a posizioni apicali – e dunque di potere – nel campo giuridico. Mi sembrano tre le date da appuntarsi nell'ultimo ventennio, legate a interventi normativi che hanno ridisegnato il profilo dell'avvocatura, sia in generale sia dal punto di vista del genere, cercando di colmare quel deficit di democrazia più volte denunciato dalle giuriste.

1) La riforma dell'art. 51 della Costituzione con la legge 1/2003, che introdusse misure correttive al principio di uguaglianza sostanziale: alla dizione introdotta nel 1948 circa l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive di tutti i cittadini «dell'uno e dell'altro sesso» in «condizione di eguaglianza», fu aggiunta la frase: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (art. 3, c. 2). Si dava finalmente attuazione alla legge 125/1991 sulle *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*, che intendevano eliminare le “disparità di fatto” nella formazione scolastica e professionale e nell'accesso al lavoro, favorendo la diversificazione delle scelte professionali, il lavoro autonomo, la formazione imprenditoriale ecc. La legge del 1991 non era stata però accompagnata da una reale “rivoluzione culturale”, che sostituisse al concetto di uguaglianza – inteso come omologazione a un unico modello maschile – quello di differenza.

2) La legge 120/2011 sulle cosiddette “quote rosa” (attuata nell'agosto 2012) stabilì una percentuale obbligatoria di presenza di entrambi i generi nelle attività lavorative, per garantire una rappresentazione paritaria nelle società quotate in Borsa e in quelle a controllo pubblico (nei cui consigli di amministrazione le donne dovevano essere almeno 1/5 per il primo rinnovo, e poi 1/3); il provvedimento recepiva e rilanciava il dibattito sulle “discriminazioni positive” necessarie per riequilibrare le disparità di genere.

2 F. Tacchi, *Eva togata fuori dal paradiso*, in *Ingenere*, 23 aprile 2010, <https://www.ingenerere.it/en/node/253>.

3) Sempre nel 2012, la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (n. 247) stabilì l'introduzione del criterio dell'equilibrio dei generi nell'elezione dei membri dei Consigli degli Ordini, prevedendo che il genere «meno rappresentato» avesse almeno 1/3 dei consiglieri (art. 28, c.3) Una discriminazione positiva, dunque, per rimediare a una precedente disparità attraverso un riequilibrio «strutturale».

Nel 2019, 27 Consigli dell'Ordine su 144 erano presieduti da donne: non moltissimi in senso assoluto, ma comunque importanti se pensiamo che fino a pochi anni prima molte CPO, a partire da quella del Consiglio Nazionale Forense (CNF), erano dirette da soli uomini: questi erano 4 nel 2004, con 22 donne presenti solo come membri «esterni». Proprio in quell'anno il presidente del CNF poteva affermare che il principio delle «riserve matematiche» era «offensivo» per le donne, che avrebbero dovuto imporsi solo grazie a «professionalità», «impegno», «volontà»; ma la loro presenza nel massimo organo dell'avvocatura era stata fino ad allora poco più che simbolica (una nel triennio 1984-87 e una nel 1994-2001). Nel 2022, anno in cui si è tenuto il convegno, il CNF è presieduto da una donna, la civilista Maria Masi (già vicepresidente) e nel consesso vi sono complessivamente 9 donne su 34 consiglieri³. Il soffitto di cristallo non sarà stato sfondato, ma di certo incrinato.

Se da almeno quarant'anni al *boom* delle laureate in Giurisprudenza (risalente agli anni '80 del '900) ha fatto seguito un aumento considerevole delle avvocate, che in vari Ordini sono ormai la maggioranza soprattutto tra i praticanti, la «femminilizzazione del diritto» non riguardava ancora i vertici della professione, dove permanevano – e permangono – varie difficoltà per le donne ad accedere a posizioni apicali nel campo giuridico, come del resto nel mondo produttivo, politico ecc.⁴ Nel dicembre 2019 Ilaria Li Vigni ricordava sulla rivista «Lavoro Diritti Europa» che nell'Ordine di Milano le donne non avevano raggiunto la parità effettiva, in termini di rappresentanza e di reddito: la parità di genere andava posta in termini qualitativi, più che quantitativi⁵.

L'aumento delle avvocate, una spia anche della trasformazione/frammentazione della professione, segna un passaggio importante nella storia della professione forense. Se in passato le avvocate tendevano a occupare gli spazi lasciati «liberi» dai colleghi uomini, considerati, a torto o a ragione, meno appetibili e adatti «naturalmente» alle donne – il diritto di famiglia, la giustizia minorile –, ci si potrebbe chiedere se e come il mondo del diritto abbia trasformato le

3 Mia rielaborazione dai dati allora forniti dal CNF. Cfr. anche <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/consiglio-2019-2022>.

4 Cfr. P. Ronfani, *Donne con la toga*, in P. David e G. Vicarelli (a cura di), *Donne nelle professioni degli uomini*, FrancoAngeli, 1994 pp. 57-81.

5 I. Li Vigni, *Questioni di genere nell'avvocatura*, in *LavoroDirittiEuropa*, 12 dicembre 2019, <https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/discriminazione/371-questione-di-genere-nell-avvocatura>.

donne e, viceversa, se e come le donne abbiano trasformato le professioni legali, contribuendo a una loro diversa qualità, maggiormente attenta alle esigenze femminili. Senza poter approfondire il discorso, mi limito a suggerire che il massiccio inserimento delle donne nell'avvocatura sia una conseguenza, più che una causa, del processo di trasformazione della professione (si pensi alla messa in crisi del tradizionale monopolio cognitivo dell'avvocato; all'emergere di altre figure professionali, come il mediatore familiare; alla burocratizzazione delle sue funzioni).

La frammentazione del diritto rappresentava e rappresenta per le donne un'opportunità, quanto meno per cercare di individuare percorsi professionali rispondenti alle loro esigenze. Da questo punto di vista, una prospettiva di genere attenta alle relazioni tra gli universi femminili e maschili consente di individuare un "filo rosso" nel rapporto donne-avvocatura, ovvero il nesso tra cittadinanza sociale e politica e l'accesso (e poi l'esercizio) alla professione. L'immagine che avevo evocato a suo tempo – il "lungo cammino" dall'esclusione all'inclusione⁶ –, pur riferita a tutte le professioni giuridiche (avvocatura, notariato, magistratura), mi sembra ancora utile per tratteggiare il percorso seguito dalle donne che in Italia hanno voluto intraprendere queste carriere. E se qui parliamo soprattutto dell'avvocatura, non è possibile ignorare la magistratura, nel momento in cui si riflette sul nesso tra accesso delle donne alle professioni (in questo caso giuridiche) e cittadinanza. L'acquisizione di diritti civili e politici ha dovuto (non solo in Italia) fare i conti con una evidente discriminazione di genere. Le donne furono "ammesse" (il termine non è casuale) all'avvocatura nel 1919 e alla magistratura nel 1963, ma dietro queste due date vi erano stati decenni in cui il "diritto" a intraprendere professioni e carriere congrue con il titolo di studio conseguito era stato loro negato. Tra l'altro, le leggi del 1919 e del 1963, ideate e interpretate dagli uomini, non favorirono certo questo "lungo cammino", caratterizzato da processi di esclusione (Italia liberale), da parziali inclusioni (il primo dopoguerra), da nuove esclusioni (il ventennio fascista), da re-inclusioni (nell'Italia repubblicana), che qui ripercorro brevemente.

2. L'età liberale: i diritti negati

Nell'Italia liberale il ruolo dell'avvocato è difficilmente sottovalutabile: ha un rapporto di grande contiguità con il potere politico e sociale – è il notevole per antonomasia –, è il classico mediatore dei conflitti e degli interessi tra i cittadini e tra questi ultimi e lo Stato; è il vero protagonista della politica, a livello nazionale e locale (nei Parlamenti e nei governi, nei ruoli chiave delle pubbliche amministrazioni). Non a caso è il primo a vedersi regolamentato, nel 1874, il

6 F. Tacchi, *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza*, in *Società e storia*, n. 103, 2004 pp. 97-125 e F. Tacchi, *Era togata. Donne e professioni*, cit.

proprio esercizio. Nonostante che la legge avesse respinto – dopo estenuanti dibattiti dentro e fuori il Parlamento⁷ – il carattere di pubblico ufficio dell'avvocatura, l'esclusione delle donne si basò proprio su questo assunto. Il silenzio del legislatore sul requisito del sesso fu interpretato – al di là della presunta neutralità del linguaggio – come implicita esclusione delle donne. Queste del resto non avrebbero potuto, anche volendo (e non lo si voleva), essere contemplate nella legge, poiché furono ammesse all'università solo due anni dopo, nel 1876: l'istruzione superiore era uno dei tanti diritti negati alle donne, in linea con le forti limitazioni al dispiegamento della loro personalità giuridica. In campo civile, il codice Pisanelli del 1865 aveva mantenuto (un'eco della legislazione francese) l'autorizzazione maritale, ponendo la donna in uno stato di "minorità". E per ribadirlo fu scomodato tra gli altri Quintiliano – «Imbecilla res est foemina» –, col corollario della «fragilitas (et infirmitas) sexus».

Nel 1884 la Cassazione respinse il ricorso della valdese Lidia Poët, laureatasi a pieni voti in Legge a Torino tre anni prima con una tesi sul diritto di voto femminile, avverso la sentenza di I grado della Corte che l'aveva esclusa dall'Ordine forense, nonostante il parere favorevole (a maggioranza) dei colleghi. Contro una donna avvocato, si legge nella sentenza della Corte torinese, ostavano «la riservatezza del sesso, la sua indole, la destinazione, la fisica cagionevolezza di lei, la diuturna indivisibilità della sua persona dall'eventuale portato delle sue viscere, ed in generale parlando, la deficienza in essa di adeguate forze intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà». Attingendo a piene mani al repertorio del passato ma anche a quello della fisiologia positivista, il procuratore generale di Cassazione Vincenzo Calenda di Tavani ricordò che nelle donne erano sviluppati più il sentimento e l'immaginazione che il pensiero e il raziocinio, e che «fino a quando l'organica struttura sarà qual'essa fu sempre, e le idee di pudore e di morale, come finora furono intese, reggeranno il mondo, non ci sarà chi da senno dica che la *milizia togata* sia ufficio da donna».

Faccio un salto all'età giolittiana, per ricordare un altro caso famoso di mancato accesso all'avvocatura. Teresa Labriola, figlia del filosofo Antonio, laureata in Legge a Roma nel 1894 con una tesi sull'onore nei rapporti giuridici e libero docente di Filosofia del diritto (la prima in Italia), dopo aver tentato invano la carriera accademica⁸ chiese l'iscrizione all'Ordine forense di Roma. Le motivazioni richiamate nelle sentenze della magistratura evocavano chiaramente il caso Poët; il I presidente di Cassazione Oronzo Quarta, nel definire il silenzio della legge del 1874 «eloquentissimo», ne rivelò le evidenti implicazioni politiche, rinviando al

7 F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 3-16, anche per le successive citazioni nel testo. Non aggiunge molto alla conoscenza del caso il recente I. Iannuzzi, *Lidia Poët. La prima avvocata*, Milano, Le Lucerne, 2022.

8 Sui concorsi di Messina (1906) e Sassari (1910) cfr. G. Conti Odorisio, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1, 1995, pp. 173-74.

Parlamento l'onere di risolvere la questione. In effetti la “battaglia” per l'ingresso delle donne nell'avvocatura, condotta per interposta persona⁹, si era sempre legata a quella per l'accesso ai diritti civili e politici, assumendo anzi un valore paradigmatico del rapporto tra mancato accesso delle donne alle professioni e incompiuta cittadinanza nell'Italia liberale¹⁰. Vale la pena ricordare che la donna non poteva votare né amministrare patrimoni ed era “tutelata” da leggi che la “protegevano” (ad esempio riguardo al lavoro notturno) in virtù della sua presunta “inferiorità”. Per le poche laureate in Legge in Italia – solo 6 nel 1900¹¹ – lo studio del diritto poteva essere anche una “palestra” per dotarsi degli strumenti necessari per rivendicare in prima persona una partecipazione attiva alla vita politica della nazione. Non a caso Poët e Labriola – oltre a svolgere la funzione, privata e nascosta, di consulenti negli studi legali – si impegnarono attivamente nelle battaglie emancipazioniste, in particolare in quella per il suffragio femminile.

3. Inclusioni ed esclusioni dalla legge del 1919 alla caduta del fascismo

La legge del 1919 sulla condizione giuridica della donna (la cosiddetta legge Sacchi dal nome del ministro guardasigilli, il radicale Ettore Sacchi)¹², nel richiamarsi esplicitamente al “debito” contratto dalla nazione in armi nei confronti delle donne – a conferma della cesura politica e sociale della Grande guerra, che contribuì se non altro ad accelerare il processo –, aprì loro le porte dell'avvocatura e del notariato, abolendo l'autorizzazione maritale. La legge, frutto del progetto presentato da Sacchi nel febbraio 1917¹³ – che non prevedeva però l'abolizione delle “incapacità” delle donne a esercitare le professioni e a ricoprire impieghi pubblici – rovesciava la prospettiva: la regola non era più l'esclusione

9 Sul caso Labriola e le proposte di legge del repubblicano Ettore Socci tra 1898 e 1903 cfr. F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 24-35. Sui due casi intervennero a caldo, in modo favorevole a Poët e a Labriola, rispettivamente F. Santoni De Sio, *La donna e l'avvocatura. Studio giuridico-sociale*, I, *La questione giuridica*, Roma, Tip. Nuova Roma, 1884 ed E. Ollandini, *Le donne e l'avvocatura. Studio storico-giuridico-sociale*, Genova, Montani, 1913. Cfr. anche F. Taricone, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 1994, in particolare pp. 7-22.

10 Cfr. la sempre valida analisi di A. Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità a oggi*, Bologna, Zanichelli, 1980.

11 V. Ravà, *Le laureate in Italia*, in *Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione*, 1902, I, pp. 634-641. Un titolo di studio non spendibile sul mercato del lavoro era poco appetibile rispetto alla laurea in Lettere, che poteva garantire l'accesso all'insegnamento.

12 Cfr. S. Bartoloni (a cura di), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021.

13 Il progetto recepiva due proposte del 1916, del liberale Amedeo Sandrini e dei deputati della Sinistra Giuseppe Canepa e Arnaldo Dello Sbarba. Sandrini aveva già presentato una proposta di legge per l'ammissione della donna all'avvocatura nel 1913: per il dibattito parlamentare cfr. F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 45-50.

bensì l'inclusione, mentre l'eccezione era data dai "casi particolari", che furono comunque notevoli. Il regolamento attuativo della legge (4 gennaio 1920) e l'applicazione in senso restrittivo da parte del Consiglio di Stato del regolamento attuativo sancirono l'esclusione delle donne dalle funzioni pubbliche che implicavano «poteri pubblici giurisdizionali», tra cui quella giudiziaria, contribuendo a perpetuare uno stato d'incertezza e arbitrarietà che condizionò anche l'atteggiamento delle donne laureate in Giurisprudenza verso l'avvocatura. Del resto, le associazioni femminili erano state abbastanza tiepide per non dire insoddisfatte, visto che la legge non apriva le porte all'acquisizione del diritto "principale", quello di voto¹⁴.

Durante il ventennio fascista non vi fu un *boom* delle avvocate, tutt'altro. Se da un lato il regime enfatizzò, propagandisticamente, il ruolo della donna "moderna" e lavoratrice, dall'altro sancì nuove esclusioni, *in primis* nell'insegnamento secondario (nei licei, considerati formativi della classe dirigente). Secondo lo schema dei lavori "adatti" alle donne (o per meglio dire delle "nicchie professionali"), le laureate in Giurisprudenza tesero non di rado a scegliere occupazioni alternative alla libera professione, come ad esempio l'assistenza sociale¹⁵, che il regime stesso cercò – con esiti deludenti – di incoraggiare¹⁶. Le avvocate – che erano 85 nel 1921, anno in cui Calamandrei aveva denunciato l'eccessiva offerta di professionisti¹⁷ – si occuparono, in larga prevalenza, in campo civile di diritto di famiglia (come del resto in altri paesi europei) e in quello penale di assistenza ai "minori traviati" e/o ai "delinquenti", ad esempio nel Tribunale dei minori, istituito nel 1934 (che le esclude dal giudizio, perché, appunto, non potevano essere giudici). La "naturale" predisposizione per l'attività di cura giocò certo un ruolo importante e le avvocate italiane – appena raddoppiate in dieci anni (180 nel 1931, in anni di crisi economica l'offerta di professionisti era sovrabbondante) – rappresentavano nel 1940 appena l'1% del totale degli iscritti agli albi forensi¹⁸.

14 Ivi, pp. 50-54, in riferimento in particolare alle posizioni delle riviste femminili e ai pronunciamenti del Consiglio di Stato.

15 Interessante il caso dell'avvocata Paolina Tarugi, emancipazionista e membro del Consiglio nazionale delle donne (Cndi), nel cui ambito nacque l'Istituto italiano per l'assistenza sociale, coordinato dalla Tarugi; questa nel 1924 tentò, invano, di istituire un'associazione delle laureate in Giurisprudenza: cfr. ivi, p. 79.

16 Alla Scuola superiore di assistenza di S. Gregorio al Celio, istituita nel 1928 sotto l'egida del Pnf, potevano accedere anche le laureate in Giurisprudenza e in Scienze politiche, ma i dati delle iscritte confermano la scarsità di questa tipologia di allieve: nel 1941-42 solo 1 (Carmela Scordato) su 21 allieve (ivi, pp. 77-82).

17 P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, Firenze, Ed. "La Voce", 1921.

18 F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 64-65. Cfr. P. Addeo, *Eva togata*, prefazione di M. D'Amelio, Napoli, Rispoli, 1939.

4. L'Italia repubblicana: l'inclusione (definitiva?)

L'ammissione delle donne alla magistratura, nel 1963, avvenne quindici anni dopo il pieno riconoscimento alle donne della cittadinanza politica, con il diritto di voto. Nel 1946-48, all'Assemblea costituente – dove le donne erano 21 su 556 (tra cui Teresa Mattei, Maria Maddalena Rossi, Maria Federici) – i molti deputati giuristi, salvo poche eccezioni (Piero Calamandrei, Ferdinando Targetti), concordarono sul negare alle donne l'ammissione alla magistratura. Senza poter ripercorrere il dibattito, basterà sottolinearne l'evidente continuità con le argomentazioni ottocentesche: «Le donne non sono in grado di giudicare non avendo l'equilibrio necessario per ragioni anche fisiologiche» (magistrato DC Antonio Romano, bollato dalle costituenti come «antiquato»); le donne giudice erano tollerabili nei tribunali per i minorenni o nelle Corti d'assise ma non nelle corti superiori, «dove occorre distillare il massimo di tecnicità [e] resistere e reagire all'eccesso di apporti sentimentali» (avvocato Giovanni Leone); e anche chi era favorevole, ricordò che l'uguaglianza dei sessi non significava ignorare le «diversità nell'ordine di natura», per cui in magistratura la donna avrebbe potuto portare «quel suo palpito di maternità» (Oscar Luigi Scalfaro, allora giovane magistrato)¹⁹. Il principio di uguaglianza, sancito nell'art. 51 Cost., fu depotenziato dall'aggiunta (contrastata) della formula «salvo i requisiti previsti dalla legge»: la legge in vigore era però quella del 1941, che aveva esplicitamente escluso le donne (e anche i cittadini di «razza non ariana») dalla funzione giudiziaria.

L'entrata in vigore nel 1948 della Costituzione non rappresentò, dunque, una tappa significativa di questo cammino, come confermano negli anni '50 le sentenze delle corti superiori. Se nel 1951 fu ripristinata la giuria popolare, abolita dal fascismo (per la quale non occorre certo la laurea in Giurisprudenza), le donne ne furono comunque escluse fino al 1956 – perdendo tutti i ricorsi avverso l'esclusione dalle liste dei giurati –, quando una nuova legge (n. 1441) le ammise anche come giudici nei Tribunali dei minori. Evidente nella vicenda il ruolo propulsivo della Corte costituzionale, entrata in funzione in quell'anno: la dichiarazione di incostituzionalità di parte della legge del 1919 fu la premessa per l'approdo – anche questo assai contrastato – alla legge del 1963. Nel 1965 entrarono in magistratura le prime 8 donne, che in pochi anni aumentarono in modo abbastanza considerevole (150 nel 1971).

5. Dagli anni '70 a oggi

La presunta “attitudine” femminile per specializzazioni considerate espressione di una “specificità di genere” fu contraddetta, negli anni '60 e soprattutto

¹⁹ Per le citazioni e il dibattito all'Assemblea costituente rinvio a F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 85-104; cfr. pp. 104-137 per la parte successiva.

nel decennio successivo, dal fatto che molte donne – lo confermano gli annuari universitari – si laureavano in diritto del lavoro, amministrativo, commerciale, societario e tributario, internazionale, anche se non sempre poi esercitavano in questi rami²⁰. Oltre a discutere del ruolo della donna dentro e fuori la famiglia, varie giuriste abbinarono alle “scelte” professionali un impegno in campo sociale e politico, partecipando alla battaglia per il divorzio (il primo disegno di legge risaliva al 1954 e il tema era stato al centro dei congressi delle giuriste negli anni '60, ben prima della legge nel 1970 e del referendum del 1974) e soprattutto per la riforma del diritto di famiglia, che nel 1975 abolì la patria potestà²¹. Interrogarsi circa la possibilità/opportunità di dare al mondo del diritto una diversa *qualità*, maggiormente attenta alle esigenze femminili, implicò anche, per alcune, riflettere – in linea con le parole d'ordine del “femminismo giuridico” – di «diritto sessuato», perché nato per gli uomini e a lungo loro riservato, e da decostruire per ricostruirlo.

Senza entrare nel merito della questione – lucidamente affrontata dalle protagoniste di allora, a partire da Laura Hoesch²² –, sono tornata in questa rapida carrellata al punto da cui ero partita, ovvero agli anni '90 e successivi, segnati da una decisa femminilizzazione, in termini quantitativi, dell'avvocatura (e della magistratura). Il Rapporto annuale del Censis sulla situazione dell'avvocatura ricordava nel 2010 che questa era ancora una professione «tutt'altro che normale» per le donne, invitate a trovare tempo e spazio per i loro «bisogni» (ovvero della famiglia, che dovrebbero riguardare l'intera società). E mentre il Parlamento Europeo recepiva le campagne per contrastare gli stereotipi di genere²³, il Censis, citando il CNF, auspicava che le donne sceglieressero specializzazioni «non femminili», postulandone dunque l'esistenza²⁴. Nel IV Rapporto Censis sull'avvocatura del 2019 – basato sulle opinioni espresse dagli addetti ai

20 Per un'analisi degli annuari universitari cfr. F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 139-149. Cfr. anche Ead., *Dangerous liaisons. Women, Lawyers and Judges since the 1980's*, in *Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali*, n. 7, 2016, pp. 65-73.

21 Cfr. F. Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni*, cit., pp. 154-176. Sugli anni '70 cfr. Ead., *Chancengleichheit versus gläserne Decke. Frauen in der italienischen Justiz von den 1970er Jahren bis heute*, in *Zibaldone*, n. 53, 2012, pp. 57-70.

22 Su caratteristiche e aporie del femminismo giuridico cfr. L. Hoesch, *Le gambe storte di Giorgio*, in B. Mappelli, M. Piazza (a cura di), *Tra donne e uomini. Storie d'amore e di differenza*, Milano, il Saggiatore, 2004, in particolare pp. 85-88.

23 Per un panorama delle misure cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea*, in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0074_IT.html.

24 *Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca, Intervento per le donne avvocate. Rapporto finale*, Roma, 10 marzo 2010, www.consiglionazionaleforense.it. Per un commento al Rapporto, frutto della collaborazione con la CPO del CNF e dell'Associazione italiana giovani avvocati, cfr. I. Li Vigni, *Avvocate. Sviluppo e affermazione di una professione*, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 66-109.

lavori – si parlava ancora di «peculiari capacità e attitudini del genere»²⁵. Senza forzare il ragionamento, se le parole hanno un senso pare che la propensione delle avvocate a occuparsi più di “persone” che di “casi”, in virtù della loro capacità di cura e di servizio, sia da ricondurre a una predisposizione naturale, più che culturale. Secondo i dati del VI Rapporto Censis del 2022, segnato ovviamente dall’incidenza negativa del Covid-19 sui redditi dei professionisti, solo il 31% degli avvocati ammette l’esistenza del *gender-gap*, pure incontestabile – il deficit delle 3 R (ruolo, reddito, rappresentanza) – visto che le donne guadagnano meno della metà dei colleghi uomini²⁶.

Ancora oggi il peso della “doppia presenza” e del welfare ricade soprattutto sulle avvocate che – non mi pare casuale – tendono non di rado ad assumere negli studi legali funzioni assimilabili a un impiego, con orari più accettabili, perpetuando una segregazione di tipo orizzontale. Su questo tema – che riguarda di nuovo le specializzazioni, e ad esempio il ruolo delle donne negli studi associati e tra i giuristi d’impresa – è meglio lasciare la parola alle addette ai lavori²⁷. Mi limito a ribadire il ruolo storicamente determinante dello Stato nel sancire l’esclusione (o l’inclusione condizionata) delle donne dalle professioni giuridiche. Le scelte politiche, concretizzatesi in norme e comportamenti che hanno delimitato gli spazi e i caratteri del lavoro femminile, hanno inciso sia sul piano delle regole prodotte, anche a livello costituzionale (con le proprie specificazioni e omissioni) sia su quello delle risposte del corpo giudiziario, nella sua duplice veste di interprete delle leggi e di difensore di una cittadella della giustizia, da sempre declinata prevalentemente al maschile, nonostante la “femminilizzazione” dell’avvocatura.

25 *IV Rapporto Censis sull’avvocatura italiana 2019*, <https://www.censis.it/lavoro/iv-rapporto-censis-sull%E2%80%99avvocatura-italiana-2019>.

26 *VI Rapporto Censis sull’avvocatura*, <https://www.censis.it/lavoro/vi-rapporto-censis-sull%E2%80%99avvocatura-redditi-calo-del-6>. Cfr. *La donna e l’avvocatura. Il deficit delle 3 R: ruolo, reddito rappresentanza*, incontro di studio promosso dalla Fondazione per la formazione forense e dalla CPO dell’Ordine degli avvocati di Firenze, 18 dicembre 2009, in www.consiglionazionaleforense.it.

27 Cfr. I. Li Vigni, *Avvocate negli studi associati e giuriste d’impresa*, Milano, FrancoAngeli, 2015.